



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

PROPOSTA DI LEGGE

recante

“Norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.”

d’iniziativa del Consigliere regionale Giovanni Arruzzolo

Relazione descrittiva

La Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 – avente ad oggetto “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” – ha delegato, ai sensi dell’art. 4, alle Amministrazioni comunali l’esercizio delle funzioni amministrative attive sulle aree del demanio marittimo, conservando in capo alla Regione Calabria le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza (art. 3).

Le presenti proposte contemplano modifiche della Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, che mirano a contemperare da un lato le esigenze dell’uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione e dall’altro le esigenze delle attività turistico-ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, al fine di contenere gli effetti socio-economici sul territorio calabrese che scaturiscono dalle emergenze sanitarie ed epidemiologiche da COVID-19 in atto, salvaguardando, quindi, anche gli interessi dell’intera collettività. Con ciò, anche incrementando la percentuale di spiaggia libera da sottrarre alla vigilanza dei Comuni (che dispongono di scarsi mezzi economici e strumentali), affidandola alla vigilanza degli stabilimenti balneari.

Le modifiche proposte attengono agli artt. 14 e 27 della L.R. 17/05, per come meglio di seguito precisato.

Nell’art. 14 recante “Norme di salvaguardia” che disciplina le concessioni che possono essere rilasciate nelle more dell’approvazione del Piano Comunale di Spiaggia, si stabilisce che, su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni potranno concedere, l’area “interposta” o “interclusa” non in concessione, tra le strutture di servizio poste a monte dell’arenile e quella a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell’area a monte della medesima concessione, fino al

limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Tali disposizioni restano valide ed applicabili, in generale, in assenza di PCS approvato, mentre sono valide ed applicabili, esclusivamente per la stagione estiva 2020 in presenza di PCS approvato.

La modifica all'art. 27 recante "Norma Transitoria" è di carattere transitorio - esclusivamente per la stagione 2020.

Per come previsto dalla Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e dal Piano di Indirizzo Regionale, è fatto divieto di ampliare il fronte mare dell'area assentita in concessione, anche per garantire la fruizione della libera balneazione. A tal fine, pertanto, occorre effettuare delle modifiche di carattere transitorio - esclusivamente per la stagione 2020 e strettamente tecniche - della Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, che mirano a contemperare da un lato le esigenze dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione e dall'altro le esigenze delle attività turistico-ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, al fine di contenere gli effetti socio-economici sul territorio calabrese che scaturiscono dalle emergenze sanitarie ed epidemiologiche da COVID-19 in atto, salvaguardando, quindi, anche gli interessi dell'intera collettività.

Pertanto, con le modifiche normative di che trattasi si stabilisce che, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione, i Comuni potranno concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte-mare sino al massimo del 30% di quello relativo alla concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni dettagliate nell'articolo.

Le disposizioni transitorie proposte sono applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato.

Dalle presenti proposte di novellazione, trattandosi di semplici variazioni della norma, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge: **Norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere temporale A o P | Importo |
|--------|---|--------------------|------------------------------|---------|
| Art. 1 | L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto integra l'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) al fine di stabilire che, su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni potranno concedere, in deroga alla normativa vigente, l'area | | | 0 |

| | | | | |
|--------|---|--|--|---|
| | <p>“interposta” o “interclusa” non in concessione, tra le strutture di servizio poste a monte dell’arenile e quella a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché quella a monte della concessione fino al limite del confine demaniale o della viabilità, senza alcuna realizzazione di opere.</p> | | | |
| Art. 2 | <p>L’articolo 2 ha natura ordinamentale in quanto integra l’articolo 27 della l. r. 17/2005, prevedendo, in via transitoria, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione, che i Comuni possano concedere un’estensione dell’area in concessione mediante ampliamento del frontemare sino al massimo del 30 per cento di quello relativo alla concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni dettagliate nell’articolo.</p> | | | 0 |
| Art.3 | <p>Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente</p> | | | 0 |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | ordinamentale. | | | |
| Art.4 | Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico. | | | 0 |

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

| Programma / capitolo | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Totale |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | |
| Totale | | | | |

Proposta di legge recante

“Norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.”

Art.1

(Integrazioni all'articolo 14 della l.r. 17/2005)

1. Dopo il numero 2) della lettera b) dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è aggiunto il seguente:

“3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area “interposta” o “interclusa” tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide ed applicabili in assenza di PCS approvato mentre, in presenza di PCS approvato, sono valide ed applicabili esclusivamente per la stagione estiva 2020.”.

Art.2

(Integrazioni all'articolo 27 della l.r. 17/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 17/2005 sono aggiunti i seguenti:

“4. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni possono concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte mare sino al massimo del 30 per cento di quello attualmente in essere, alle seguenti condizioni:

a) sia rispettata la percentuale pari al 30 per cento del fronte mare per la libera fruizione, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione, per il medesimo comparto o la medesima zona omogenea, di ogni singolo comune rivierasco;

b) il fronte mare complessivo derivante dall'estensione non sia superiore a 100,00 (cento) metri lineari, fatte salve le attività ricettive alberghiere, i villaggi turistici, i campeggi e le altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, che dimostrino, in ragione del numero

complessivo di posti letto – o ospiti nel caso di campeggi - disponibili, la necessità di ottenere l'estensione del fronte mare, per il rispetto del necessario distanziamento.

5. L'estensione dell'area concedibile da destinare a zone d'ombra (sdraio/lettini e ombrelloni), anche in deroga alla distanza minima di 50,00 (cinquanta) metri lineari tra adiacenti aree assentite in concessione, è subordinata alla valutazione da parte dei singoli Comuni delle specifiche condizioni geomorfologiche del territorio e delle peculiarità dei luoghi, fermo restando le relative funzioni di vigilanza in capo ai medesimi Comuni disposte dall'articolo 22 e le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.

6. I Comuni sono tenuti ad inviare, al settore regionale competente e all'amministrazione marittima territorialmente competente, una copia di ogni provvedimento di rilascio, o variazione di concessione demaniale marittima adottato, unitamente a schema di calcolo del canone e dell'addizionale regionale, copia dello stralcio SID e del corrispondente modello normalizzato (mod. D1 o mod. D3).

7. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la massima semplificazione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà, esclusivamente per la stagione balneare 2020, la richiesta al settore regionale competente in materia di demanio marittimo di pareri vincolanti e/o obbligatori, previsti dalla presente legge e/o dal Piano di Indirizzo Regionale, resta a discrezione dei Comuni, fatti salvi eventuali controlli che la Regione si riserva di effettuare.

8. Le disposizioni transitorie, di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non sono prorogabili, sono valide esclusivamente per la stagione estiva 2020 e applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato.” .

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il consigliere proponente

Giovanni Arruzzolo

